



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto  
CHIOGGIA**

**ORDINANZA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

**VISTA:** l'istanza assunta a prot. 18498 in data 09/07/2020, mediante la quale la "KDM Sub Service S.n.c.", con sede in Trieste in via Carlo Errera n° 12, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire – per conto della ETG SRL Via di Porto, 159 Scandicci(FI) – immersioni finalizzate alla manutenzione ordinaria della stazione mareografica ISPRA "Chioggia Diga Sud", sita sulla diga sud lato mare del porto di Chioggia;

**VISTO:** il foglio d'ordine n.397/A in data 06/07/2020 della ditta ETG alla ditta "KDM Sub Service S.n.c.";

**VISTA:** l'autorizzazione n. 39/2020 di questa Capitaneria di Porto;

**VISTA:** l'Ordinanza n°20/2011 e ss.mm.ii. in data 18/05/2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia";

**VISTA:** a propria Ordinanza n° 33/2006 in data 20/05/2006 con la quale sono state disciplinate le attività subacquee nel Compartimento Marittimo di Chioggia;

**VISTI:** gli artt. 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RENDE NOTO**

Nel periodo dal 21 al 31 luglio 2020, dalle ore 08.00 alle ore 18:00, l'impresa "KDM Sub Service S.n.c." eseguirà nel punto di coordinate **Lat. 45° 13' 42,77" N – Long 012° 18' 45,96" E** (Datum WGS84) immersioni subacquee finalizzate alla manutenzione ordinaria della stazione mareografica ISPRA sita sulla diga Sud della bocca di porto di Chioggia, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente provvedimento.

Le attività di cui sopra saranno eseguite con l'ausilio del seguente mezzo nautico:

- Motobarca "SCILA" matr. TS572;

che, in ragione delle attività eseguite, avrà cura di esporre il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, oltreché i restanti segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Dall'inizio delle attività e fino al termine delle stesse, nella zona interessata dai lavori è interdetta la navigazione, la sosta e qualsiasi mestiere marittimo a meno di 100 metri dalle unità di cui al rende noto.

Sono da intendersi esclusi dal suddetto divieto i mezzi nautici da lavoro impegnati nelle operazioni in questione, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del proprio ufficio.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia](http://www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia).

Chioggia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Michele MESSINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.lgs 7  
marzo 2005 n.82 e norme collegate

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA**

